

Io proporrei quindi, per le dette ragioni, la seguente emendazione al progetto della Giunta.

A vece di dire: « Qualora venga alienata la sola nuda proprietà, » proporrei che si dicesse: « Qualora venga alienata la nuda proprietà, con riserva dell'usufrutto; » il che corrisponde all'alinea del numero 6 dell'articolo 15 della legge 22 frimaio.

In questo modo si evvierebbe a tutte le frodi possibili da parte del contribuente; in questo modo l'esigenza fiscale sarebbe soddisfatta, anche a dispetto della preta ragione legale. E nel medesimo tempo, quando è alienata la nuda proprietà, quando quindi non havvi alcuna ragione di sospettar frode per parte del contribuente; quando, insomma, non v'è nessun motivo affatto di assegnare alla trasmissione un valore maggiore del vero, si seguirebbe il diritto comune.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Il disegno di legge nella disposizione di quest'articolo non è peculiarmente preordinato a perseguire le frodi possibili, sicchè abbia a tenere un sistema quando la frode può temersi, ed abbia a seguirne altro quando la frode non può temersi, e nel primo caso, trascurando i principii del diritto civile, debba, per una ragione fiscale, imporre una tassa sproporzionata al valore sul quale essa deve misurarsi. Il disegno di legge tiene una regola semplicissima, ch'io credo giusta. Per base della valutazione della tassa la proposta tiene il corrispettivo dell'acquisto; nulla di più giusto che la tassa si proporzioni su ciò che forma il corrispettivo dell'acquisto sul sacrificio che fa il compratore per acquistare la proprietà di cui si tratta. Supponete, o signori, che l'acquisto della proprietà nuda di un immobile sia fatto per il prezzo di lire 100,000 (noi abbiamo già ritenuto che l'usufrutto, quando non è per un tempo inferiore a dieci anni, si presume che duri dieci anni), dunque chi acquista la nuda proprietà di un immobile pel valore di lire 100,000 ha calcolato che per dieci anni queste lire 100,000 saranno per lui infruttifere. Quindi egli fa l'acquisto per lire 100,000, più i frutti che perde su questo capitale per la durata di dieci anni: questi frutti, allà ragione del cento per cinque, formano lire 50,000; dunque il corrispettivo dell'acquisto è di lire 150,000; il che vuol dire la metà della proprietà piena, più la metà della metà, ossia i tre quarti.

Con questo pare a me che si giustifichi pienamente il progetto.

Il progetto, o signori, come diceva in principio, non si è determinato a tenere questa regola per perseguire la possibile mala fede dei contraenti: no, il progetto in questo tiene una regola di assoluta giustizia; il progetto tassa sul corrispettivo dell'acquisto, ed il corrispettivo dell'acquisto, nel caso della mutazione di nuda proprietà, consiste nel prezzo, più nei frutti perduti, del capitale che costituisce il prezzo pattuito, per dieci anni, così sopra tre quarti del valore della proprietà piena.

PRESIDENTE. Il signor relatore vuole parlar subito, o aspettare che qualcuno discorra prima in contrario senso?

TONELLO, relatore. Parlerò dopo.

PRESIDENTE. Il deputato Pirolì ha facoltà di parlare.

PIROLÌ. Io appoggio l'emendamento proposto dal deputato Mazza, tanto più che fin da ieri annunciava alla Commissione che io avrei proposto precisamente lo stesso emendamento. Il modo d'intendere la disposizione ora esposto dall'onorevole regio commissario porta la questione in un campo affatto diverso da quello in cui la discusse egregiamente l'onorevole mio collega Mazza.

Egli disse: non è vero che qui si seguiti una regola diversa

dai casi ordinari di trasmissione di proprietà; noi prendiamo una tassa sopra ciò che veramente costituisce il corrispettivo della nuda proprietà: e soggiunse che questo prezzo è costituito non solo da quello che è stipulato, ma ancora da quel tanto che il compratore perde coll'impiegare una somma dalla quale non ritrarrà, per del tempo, alcun frutto, cioè per tutto il tempo che può decorrere dal giorno dell'acquisto a quello in cui l'usufrutto si riunirà alla proprietà.

Questa spiegazione è ingegnosa, ma non mi pare punto vera, quando si consideri in relazione alla legge che ci occupa.

Il prezzo dell'acquisto della nuda proprietà è quello che effettivamente viene pattuito nel contratto.

Quando uno acquista la nuda proprietà di un fondo calcola il tempo in cui dovrà tenere infruttifera la somma ch'egli sborsa, e, dietro questo calcolo, stabilisce il prezzo del suo acquisto.

E la legge stessa chiarisce molto bene questo concetto; e di vero, dopo avere stabilito in principio che nelle trasmissioni di proprietà la tassa si prende sul prezzo espresso, occupandosi della vendita della nuda proprietà, dichiara che il diritto si misura sul prezzo espresso del contratto, come rappresentante il valore di essa nuda proprietà.

Ora, domando, con qual titolo prendete una tassa maggiore sotto pretesto che il prezzo è maggiore, nel tempo istesso in cui colla vostra legge confessate che il prezzo espresso rappresenta il valore della proprietà nuda, cioè di quello che appunto è l'oggetto della trasmissione?

È di massima che non si deve pagare che per ciò che effettivamente si trasmette. Qui non si trasmette che la nuda proprietà: dunque non si deve pagare che per quel prezzo il quale rappresenta il valore della proprietà stessa.

La legge francese e le altre legislazioni che hanno seguita la francese imponevano il pagamento della maggior tassa, perchè il legislatore non voleva tener dietro al verificarsi del caso in cui l'usufrutto venisse a riunirsi colla nuda proprietà, ed aspettare allora la percezione della tassa corrispondente, anche perchè poteva accadere che la riunione dell'usufrutto alla proprietà si verificasse indipendentemente da nuovo atto o contratto, e potesse perciò sfuggire alle indagini dell'amministrazione; e dichiarava perciò che nulla sarebbe pagato verificandosi il caso della riunione della proprietà all'usufrutto.

Eguale disposizione ci reca il progetto che discutiamo, e ci conferma che veramente il concetto dell'articolo non è quale ci veniva ingegnosamente espresso dal commissario regio, ma che lo spirito della legge proposta, il suo scopo, non è diverso da quello che informava la legge francese, e che si volle riprodurre, ma con una modificazione che ne aggrava la portata.

Io dunque appoggio le osservazioni fatte e con molta lucidità espresse dall'onorevole Mazza, perchè l'articolo proposto sia modificato nel senso appunto di significare che il quarto che si prende come rappresentante il valore dell'usufrutto sia riscosso allora soltanto che sia il venditore che si riservi la proprietà, non negli altri casi.

Senza ciò noi verremo a cadere nel gravissimo inconveniente che il fisco che avrebbe già riscossa la tassa pel caso futuro di riunione dell'usufrutto alla proprietà, la verrebbe a riscuotere tante volte quante fossero le successive alienazioni di nuda proprietà da chi non abbia appunto che la nuda proprietà.

Per queste ragioni appoggio l'emendamento proposto dall'onorevole Mazza.